



## **LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2008, N. 32 – CONFRONTO CON LA NORMATIVA PREVIGENTE**

### **1.QUADRO DI CONFRONTO**

<b><u>VERSIONE ORIGINARIA (D. LGS. 30/2007)</u></b>	<b><u>VERSIONE ATTUALE (D.LGS. 32/2008)</u></b>
<p data-bbox="159 869 774 974" style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <i>Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico</i></p> <p data-bbox="151 1012 786 1191">1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.</p>	<p data-bbox="817 869 1431 936" style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <i>Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno</i></p> <p data-bbox="809 1012 1444 1303">1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.</p> <p data-bbox="809 1382 1444 1706">2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.</p> <p data-bbox="809 1818 1444 2069">3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore</p>

<p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.</p> <p>3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.</p> <p>4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno</p>	<p>permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.</p> <p>4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.</p> <p>5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.</p> <p>6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo</p>
---	---

<p>permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.</p>	<p>per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.</p>
<p>5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.</p>	<p>7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.</p>
<p>6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.</p>	<p>8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.</p>
<p>7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 è adottato dal Ministro dell'interno (...segue ...)</p>	<p>9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o</p>

<p>7. (...segue...) con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.</p> <p>8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.</p>	<p>di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.</p> <p>10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.</p> <p>(VEDI INFRA COMMA 14)</p>
--	--

<p>9. (... <i>omissis</i> ...) ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.</p> <p>9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, (... <i>omissis</i> ...) il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.</p>	<p>11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.</p> <p>13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.</p> <p>14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni,</p>
---	---

nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

**Art. 20 bis**

*Procedimento penale pendente a carico del  
destinatario del provvedimento di  
allontanamento*

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

**Art. 20 ter**

*Autorità giudiziaria competente per la*

<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno</i></p> <p>1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.</p> <p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>convalida dei provvedimenti del questore</i></p> <p>1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno</i></p> <p>1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.</p> <p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.</p> <p>3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri,</p>
--	--



<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento</i></p> <p>1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.</p> <p>2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.</p> <p>3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che</p>	<p>da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.</p> <p>4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento</i></p> <p>1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.</p> <p>(VEDI INFRA COMMA 3)</p> <p>(VEDI INFRA COMMA 4)</p>
---	---

<p>mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.</p> <p>4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.</p> <p>5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.</p> <p>6. La parte può stare in giudizio personalmente.</p> <p>7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.</p>	<p>2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.</p> <p>3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.</p> <p><i>(VEDI SUPRA COMMA 2, ULTIMA PARTE)</i></p> <p>4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero</p>
--	--

<p>8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.</p> <p>9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorit� sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.</p> <p>10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto,</p>	<p>sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.</p> <p><i>(VEDI INFRA COMMA 6)</i></p> <p>5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorit� sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.</p> <p>6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.</p> <p>7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto,</p>
---	---

l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.	l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
---	---

## 2. DIFFERENZE TRA IL D. LGS. 30/2007 E IL D. LGS. 32/2007

### A)ART. 20

-TITOLO: *Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno, anziché Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico*

-COMMA 1 (corrispondente al *vecchio* comma 1)

1)INCISO Salvo quanto previsto dall'articolo 21: modifica formale

2)diritto di ingresso e soggiorno può essere limitato solo con apposito provvedimento: modifica formale

3)MOTIVI OSTATIVI:

a)si *specificano* i motivi di sicurezza: motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

b)si ribadiscono i motivi di ordine pubblico

-COMMA 2 (NUOVO)

1)si precisano (uno de)i motivi di sicurezza dello Stato

-COMMA 3 (NUOVO)

1)si individuano i motivi imperativi di pubblica sicurezza

-COMMA 4 (corrispondente al *vecchio* comma 2)

1) si ribadisce:

- a) rispetto principio di proporzionalità
- b) rilevanza dei (soli) comportamenti individuali
- c) insufficienza delle (sole) condanne penali

2) si precisa l'irrelevanza delle ragioni di ordine economico

-COMMA 5 (corrispondente al *vecchio* comma 3)

1) si ribadisce l'obbligo di tener conto, nell'adozione del provvedimento di allontanamento, di una serie di elementi:

- a) età;
- b) situazione familiare e economica;
- c) dello stato di salute;
- d) dell'integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale;
- e) dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

-COMMA 6 (corrispondente al *vecchio* comma 4)

1) in questo – e nel comma successivo – si ribadisce la tutela rafforzata in ragione dell'intensità del legame territoriale con l'Italia (nel comma successivo anche in relazione alla minore età): si riconferma che i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – (nella *novella*) *altri* in virtù della nuova classificazione delle cause di allontanamento – che consentono l'allontanamento devono essere "gravi"

-COMMA 7 (corrispondente al *vecchio* comma 5)

1) tutela (maggiormente) rafforzata per coloro che hanno soggiornato nei precedenti dieci anni (lungosoggiornanti):

- a) la tutela è estesa (anche) ai familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione: si parla, infatti di beneficiari del diritto di soggiorno, in luogo di "cittadini dell'Unione Europea"
- a) oltre ai motivi che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, l'allontanamento è giustificato da motivi imperativi di pubblica sicurezza

1) tutela (maggiormente) rafforzata per i minori:

- a) la tutela è estesa (anche) ai familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione: si parla, infatti di beneficiari del diritto di soggiorno, in luogo di "cittadini dell'Unione Europea"
- b) oltre ai motivi che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, l'allontanamento è giustificato da motivi imperativi di pubblica sicurezza

c) si ribadisce la deroga, qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176

-COMMA 8 (corrispondente al *vecchio* comma 6)

1) si ribadisce la causale medico epidemiologica: nessuna modifica

-COMMA 9 (corrispondente a parte del *vecchio* comma 7)

1) diversamente dalla disciplina abrogata, ove la competenza era (soltanto) del Ministero dell'Interno, si biforca la competenza tra Ministero dell'Interno e Prefettura

-COMMA 10 (corrispondente a parte del *vecchio* comma 7)

1) si ribadisce:

a) l'obbligo di motivazione

-----e l'esenzione

b) l'obbligo di traduzione; però

-----ora si parla anche di traduzione del contenuto

-----si precisa che l'obbligo di traduzione del provvedimento di allontanamento è assolto anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati

-----in luogo dell'obbligo di traduzione in inglese, si prevede per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua (... comprensibile all'interessato ...), la traduzione in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato

c) la notifica

d) l'indicazione delle modalità di impugnazione

e) il termine per abbandonare l'Italia; però

-----prima la "comprovata urgenza" giustificava la *dilatazione* del termine, ora ne giustifica la riduzione

f) l'indicazione (temporale) del divieto di reingresso; però:

-----diversificazione in relazione alla causale

-----inasprimento dei termini

-COMMA 11 (corrispondente a parte del *vecchio* comma 9)

1)esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento (oltre che per motivi di sicurezza dello Stato) anche per motivi imperativi di pubblica sicurezza

2)espressa previsione (dell'applicazione) delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

-----diversamente da queste, peraltro, la competenza è del Tribunale ordinario in composizione monocratica (art. 20 *ter*)

-COMMA 12 (corrispondente a parte del *vecchio* comma 9)

1) espressa previsione (dell'applicazione) delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (con il richiamo alle disposizioni del comma 11)

-COMMA 13 (nuovo)

-COMMI 14, 15 e 16 (corrispondenti al *vecchio* comma 8):

1)inasprimento delle pene:

-----con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva (comma 14)

-----Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo (comma 15)

----- Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11 (comma 16)

-COMMA 17 (nuovo)

**B)ART. 20 bis (nuovo): PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO**

**C)ART. 20 ter (nuovo): AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE PER LA CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE (VEDI SUPRA SUB COMMA 11, PUNTO 2)**

**D)ART. 21**

-COMMA 1 (corrispondente al *vecchio* comma 1)

1)INCISO ai sensi degli articoli 6, 7 e 13: modifica formale

2)diritto di ingresso e soggiorno può essere limitato solo con apposito provvedimento: modifica formale

3)MOTIVI OSTATIVI:

a)si *specificano* i motivi di sicurezza: motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

b)si ribadiscono i motivi di ordine pubblico

-COMMA 2 (corrispondente al *vecchio* comma 2)

1)si ribadisce:

a)la competenza prefettizia, aggiungendo l'inciso anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora: modifica *di facciata*

b)l'obbligo di motivazione

c)la notifica

d)l'obbligo di traduzione, con adeguamento alle diverse disposizioni previste dal comma 20: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.



e)l'obbligo di tener conto di alcuni elementi (durata del soggiorno, età, salute, integrazione sociale e culturale e dei legami con il Paese di origine)

f)l'indicazione delle modalità di impugnazione

g)il termine per abbandonare l'Italia.

-COMMA 3 (nuovo)

-COMMA 4 (nuovo)

## **E)ART. 23**

-COMMA 1 (corrispondente al *vecchio* comma 1)

1)Si ribadisce che contro i provvedimenti di allontanamento motivati dalla sicurezza dello Stato o dall'ordine pubblico è ammesso ricorso al Tar del Lazio, sede di Roma

-COMMA 2 (corrispondente a parte del *vecchio* comma 4, al comma 6)

1)la competenza dell'A.G.O. (tribunale ordinario in composizione monocratica) è estesa ai provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, e per motivi imperativi di pubblica sicurezza

2)si ribadisce:

a)il termine, perentorio, per la proposizione del ricorso;

b)la possibilità che la parte stia in giudizio personalmente (vedi *vecchio* comma 6)

-COMMA 3 (corrispondente al *vecchio* comma 5)

1)si ribadisce:

a)la possibilità (non sembra un obbligo, vista la successiva individuazione della procura speciale al patrocinante legale);

b)la possibilità di presentare il ricorso anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana

-COMMA 4 (corrispondente al *vecchio* comma 7)

1)si ribadisce:

a)la possibilità di chiedere (e di ottenere) la sospensiva (*recte*: la sospensione dell'efficacia) del provvedimento di allontanamento

b)l'impossibilità di ottenere la sospensiva, qualora il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale o sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato, ma si aggiungono anche i motivi imperativi di pubblica sicurezza.

-COMMA 5 (corrispondente al *vecchio* comma 9)

1)non è previsto un termine finale per la decisione dell'A.G.O.; ma si prevede che, in caso di richiesta di sospensiva, l'A.G.O. decida sulla stessa (richiesta di sospensiva) prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento

-COMMA 6 (corrispondente al *vecchio* comma 8)

1)si ribadisce:

a)la possibilità di ottenere dal questore, anche per il tramite del consolato, l'autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, a coloro ai quali sia stata negata la sospensiva del provvedimento di allontanamento

-----salvo che la presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica

-COMMA 7 (corrispondente al *vecchio* comma 10)

1)si ribadisce l'obbligo di lasciare immediatamente l'Italia, qualora il ricorso sia respinto

### 3. QUADRO RIASSUNTIVO (\*) (\*\*)

MOTIVI	COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	COMPETENZA A DECIDERE IL RICORSO
=====	=====	=====
sicurezza dello Stato [1] [3]	Ministro dell'Interno [8]	Tar Lazio, sede di Roma
motivi imperativi di pubblica sicurezza [2] [3]	Prefetto [7]	A.G.O. [11]
altri motivi [4] di ordine pubblico [5]	Ministro dell'Interno	Tar Lazio, sede di Roma
altri motivi di pubblica sicurezza [5]	Prefetto	A.G.O. [11]
sanità pubblica [6]	Prefetto (per esclusione) [12]	A.G.O. (per analogia) (13)
cessazione delle condizioni di soggiorno [3:limitatamente al punto d)] [9] [10]	Prefetto	A.G.O. (11)

#### NOTE

(\*) il provvedimento di allontanamento è eseguito dal Questore; si applica l'art. 13, c. 5-bis del D. Lgs. 286/1998 [ma per la convalida dei provvedimenti del Questore è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica: cfr. art. 20-ter del D. Lgs. 30/2007 (nel prosieguo: DL, i cui articoli – di seguito richiamati – si intendono come sostituiti o modificati dal D. Lgs. 32/2008)], come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D. Lgs. 32/2008

(\*\*)Oltre al DL, l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, è disciplinato dal codice penale, in particolare dagli artt. 235 e 312, come sostituiti, rispettivamente, dalle lett. a) e b), c. 1, art. 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125: a) art. 235 (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*) Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo; b) art. 312 (*Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato*) Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

[1] il legislatore non da una definizione esaustiva, ma si limita a precisare che tali motivi “sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali” (art. 20, c.2, DL)

[2] il legislatore individua tali motivi: cfr. art. 20, c.3, DL

[3] i provvedimenti di allontanamento (art. 20, c. 4, DL):

- a)sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità;
- b)non possono essere motivati da ragioni di ordine economico;
- c)non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato;
- d)sono adottati tenendo conto di una serie di elementi (durata del soggiorno...)(art. 20, c.5, DL)

[4] che devono essere “gravi” se il destinatario è titolare del diritto di soggiorno permanente (art. 20, c.6, DL)

[5] fattispecie inoperante qualora il destinatario abbia soggiornato in Italia nei precedenti dieci anni o sia minorenni (salvo, in questo secondo caso, che l’allontanamento non sia necessario nell’interesse stesso del minore) (art. 20,c. 7, DL)

[6] art. 20, c. 8, DL

[7] Ministro dell’Interno, qualora il destinatario del provvedimento abbia soggiornato in Italia nei precedenti dieci anni o sia minorenni (art. 20, c. 9, DL)

[8] in questo caso il provvedimento può non essere motivato

[9] obbligo di presentarsi c/o un Consolato italiano (art. 21, c. 3, DL) (tempi e modalità concrete dell’adempimento demandate ad un DM)

[10] non si può prevedere un divieto di reingresso (art. 20, c. 3, DL)

[11] Tribunale ordinario in composizione monocratica

[12] Arg. *ex* art. 20, c. 9, DL

[13] Il DL non prevede – espressamente – rimedi giurisdizionali



**Immigrazione.**  
**biz**

Approfondimento a cura di: **Rober Panozzo**  
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della  
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione  
08/01/2009